

**REGOLAMENTO CONTRATTUALE INTERNO DELLA  
COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO A R.L.**

Sede : Residenza per Anziani Santa Maria del Rosario di Mestre

**ART. 1 - ASSUNZIONE**

All'atto dell'assunzione sarà comunicato per iscritto, quanto segue:

- la data di decorrenza dell'assunzione;
- il livello cui viene assegnato;
- il trattamento economico;
- la durata del periodo di prova;
- tutte le eventuali altre condizioni concordate.

Prima dell'assunzione il socio lavoratore avente rapporto diretto con l'utenza potrà essere sottoposto a visita medica, a sue spese, presso struttura pubblica o convenzionata.

**ART. 2 - DOCUMENTI DI LAVORO**

All'atto dell'assunzione il socio lavoratore è tenuto a presentare o consegnare i seguenti documenti:

- domanda socio della Cooperativa;
- libretto di lavoro e modello C1 di disoccupazione;
- stato di famiglia;
- certificato di residenza anagrafica;
- lettera della banca con i dati di c/c bancario (Cod. ABI, Cod. CAB, n° di c/c, agenzia);
- libretto di idoneità sanitaria;
- fotocopia del codice fiscale;
- fotocopia documento di riconoscimento valido;
- certificato attestante il grado di istruzione e di qualifica;
- versamento della quota sociale.

Il socio lavoratore è altresì tenuto a comunicare entro 10 giorni per iscritto, ogni variazione rispetto ai documenti ed ai dati forniti all'atto dell'assunzione.-

**ART. 3 - PERIODO DI PROVA**

L'assunzione in servizio dei soci lavoratori avviene con un periodo di prova la cui durata risulta essere:

- 1 livello 60 gg. di effettiva prestazione;
- 2 livello 60 gg. di effettiva prestazione;
- 3 livello 60 gg. di effettiva prestazione;
- 4 livello 60 gg. di effettiva prestazione;
- 5 livello 80 gg. di effettiva prestazione;
- 6 livello 80 gg. di effettiva prestazione;
- 7 livello 80 gg. di effettiva prestazione;
- 8 livello 180 gg. di effettiva prestazione;
- 9 livello 180 gg. di effettiva prestazione.

Nel corso del periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto in atto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di relativa indennità. In caso di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova ovvero alla fine dello stesso, al socio lavoratore spetta la retribuzione, preventivamente concordata, relativa alle giornate ed alle ore di lavoro, esclusi i ratei di ferie, di tredicesima. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia il lavoratore potrà essere ammesso a completare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 20 gg. consecutivi dalla interruzione. Trascorso il periodo di prova senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il socio lavoratore si intende confermato in servizio in base alle necessità della Cooperativa.

**ART. 4 - PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI**

Salvo l'ipotesi di applicazione di provvedimenti disciplinari, il rapporto socio lavoratore e Cooperativa, non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti in giorni di calendario, come segue:

- livello 1, 2, 3, 4, gg. 30
- livello 5, 6, 7, gg. 45

Cooperativa Promozione Lavoro a r.l.

- livello 8, 9, gg. 120

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altro una indennità pari all'importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso. Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere comunicate per iscritto.

#### ART. 5 - RILASCIO DI DOCUMENTI E DI CERTIFICATI

All'atto dell'effettiva cessazione del rapporto, la Cooperativa riconsegnerà al socio lavoratore i documenti dovutigli regolarmente aggiornati, e di essi il socio rilascerà regolare ricevuta.

Il socio lavoratore, può richiedere alla Cooperativa **certificazioni varie** relative a stato di servizio, la Cooperativa si riserva un **minimo di 10 gg. lavorativi** per la compilazione della data dalla richiesta.

#### ART. 6 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Gli elementi che compongono il T.F.R., sono le ore effettivamente lavorate e retribuite con paga base (esclusi superminimi aziendali, maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno, festivo, carenza per malattia e qualsiasi altra indennità corrisposta a qualsiasi titolo), le ferie e la tredicesima mensilità; la somma annua così ottenuta va divisa per 13,5.

#### ART. 7 - MOBILITA' E TRASFERIMENTI

Per mobilità temporanea si intende:

- a) la mobilità di urgenza dettata da eventi contingenti ed imprevedibili;
- b) utilizzazione del personale in unità diversa da quella di provenienza nel rispetto delle attribuzioni spettanti alle singole posizioni personali.

Qualora esigenze organizzative aziendali lo richiedano, lo spostamento può divenire trasferimento definitivo. In caso di rifiuto da parte del socio lavoratore, questi si considera dimissionario.

#### ART. 8 - COMPORTAMENTO IN SERVIZIO

Il socio lavoratore, in relazione alle caratteristiche del campo di intervento, deve impostare il proprio contegno al rispetto ed alla comprensione dell'utenza, agendo con criteri di responsabilità, attenendosi alle disposizioni impartite dalla direzione aziendale ed alle regole aziendali ed osservando in modo scrupoloso i propri doveri.

#### ART. 9 - RITARDI ED ASSENZE

Premesso che i ritardi e le assenze devono essere giustificati immediatamente e che il socio lavoratore deve osservare il proprio orario di lavoro, i ritardi giustificati o dovuti a motivi di eccezionalità o forza maggiore debbono essere recuperati; ove non sia possibile il recupero, i ritardi e le assenze comportano la perdita dell'importo della retribuzione corrispondente alla non effettuazione delle ore lavorabili.

I ritardi ingiustificati nonché l'assenza arbitraria ed ingiustificata sono oggetto di sanzioni disciplinari di cui all'Art. 10 e comportano la perdita della relativa retribuzione maggiorata del 50% (lire cinquanta ogni cento lire).

#### ART. 10 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le mancanze del socio lavoratore possono dar luogo alla adozione dei seguenti provvedimenti da parte della Cooperativa:

- 1) richiamo verbale;
- 2) richiamo scritto;
- 3) multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione;
- 4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
- 5) recesso da socio per mancanze.

Il provvedimento disciplinare non potrà essere applicato prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato corso, nel corso dei quali il socio lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.

## ART. 10Bis - RESPONSABILITA' CIVILE DEI LAVORATORI NEI LORO RAPPORTI DI LAVORO CON L'UTENZA

La responsabilità civile dei lavoratori nei loro rapporti di lavoro con l'utenza e verso terzi di cui all'art. 5 della Legge 13.5.1985 n. 190 verrà coperta da apposita polizza di responsabilità civile stipulata dall'impresa.

## ART. 11 - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

I profili professionali sotto illustrati hanno carattere esemplificativo. L'accesso ai livelli è subordinato alla effettiva capacità di svolgere le mansioni specifiche del livello ed il possesso dei titoli di studio richiesti, senza esperienza, non dà automaticamente accesso ai livelli corrispondenti.

### 1 LIVELLO

- Mansioni di pulizia
- Attività di sorveglianza e custodia locali
- Assolvimento di commissioni generiche
- Servizi di spiaggia
- Altre figure che svolgono mansioni assimilabili a quelle sopra descritte (manovali, ausiliario)

### 2 LIVELLO

- Bagnino
- Operaio generico
- Centralinista
- Ausiliaria
- Addetta alla cucina

### 3 LIVELLO

- Operaio qualificato
- Autista con patente B o C
- Addetto all'infanzia con funzioni non educative
- Addetto alla segreteria
- Assistente domiciliare e dei servizi tutelari operatore socio assistenziale addetto all'assistenza di base o altrimenti definito non formato

### 4 LIVELLO

- Operaio specializzato
- Cuoco
- Autista con patente D/K
- Autista soccorritore, Autista accompagnatore
- Impiegato d'ordine
- Animatore non qualificato
- Assistente domiciliare e dei servizi tutelari operatore socio-assistenziale addetto all'assistenza di base o altrimenti definito formato
- Operatore tecnico dell'assistenza
- Istruttore di attività manuali ed espressive
- Istruttore di nuoto
- Guida turistica o presso musei
- Operatore dei servizi informativi e di orientamento

### 5 LIVELLO

- Educatore senza titolo
- Capo operaio
- Capo cuoco
- Assistente domiciliare e dei servizi tutelari operatore socio-assistenziale addetto all'assistenza di base o altrimenti definito coordinatore
- Maestro di attività manuale ed espressive
- Guida con compiti di programmazione

Cooperativa Promozione Lavoro a r.l.

- Massaggiatrice
- Animatore con titolo
- Infermiere generico
- Ricercatore dei servizi informativi e di orientamento
- Assistente all'infanzia con funzioni educative
- Operatore dell'inserimento lavorativo
- Impiegato di concetto
  
- **6 LIVELLO**
- Impiegato di concetto con responsabilità specifiche in area amministrativa
- Educatore professionale
- Assistente sociale
- Terapista della riabilitazione
- Infermiere professionale
- Consigliere di orientamento

#### **7 LIVELLO**

- Capo ufficio
- Coordinatore di unità operativa e/o servizi semplici
- Animatore professionale con compiti di progettazione socio-educativa e di coordinamento

#### **8 LIVELLO**

- Coordinatore di unità operativa e/o servizi complessi
- Psicologo
- Sociologo
- Pedagogista
- Medico

#### **9 LIVELLO**

- Responsabile di area aziendale
- Psicologo, Sociologo, Pedagogista, Medico se in possesso di 5 (cinque) anni di esperienza nel ruolo, nel settore cooperativo.
- Direttore aziendale

#### **10 LIVELLO**

- Responsabile di area aziendale strategica
- Direttore aziendale

### **ART. 12 - ORARIO DI LAVORO**

L'orario settimanale di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali. L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso al socio lavoratore una giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, il socio lavoratore ha diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana, senza alcuna maggiorazione retributiva, se il socio lavoratore è inserito su turni ruotanti con continuità.

**Il foglio riepilogativo delle ore dovrà essere consegnato, in Cooperativa, tassativamente entro il giorno 3 del mese successivo a quello di riferimento.** Nel caso il socio lavoratore non rispetti tale scadenza verrà applicata la multa da £. 50.000.= a £. 100.000.= in base al ritardo. Tale somma verrà detratta d'ufficio dalla busta paga.

### **ART. 13 - FLESSIBILITA'**

E' consentita la facoltà di superare le ore settimanali di cui all'art. 12 nella misura massima di 10 ore settimanali con recupero nei successivi 6 mesi del monte ore lavorato in eccedenza nel periodo sopra considerato; qualora comprovate esigenze organizzative sopravvenute non permettano il recupero totale di tale monte ore è dovuta per le ore non recuperate e nei limiti di cui all'art. 14 la retribuzione con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario.

#### ART. 14 - LAVORO STRAORDINARIO

E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario settimanale di lavoro da riposo stabilito dall'art. 12, pertanto l'orario di lavoro svolto di domenica o giorni festivi entro le 38 ore settimanali e con un giorno di riposo non prevede nessuna maggiorazione. Il tetto annuo di ore straordinarie non può superare di norma le 50 ore annue per socio lavoratore. Per la retribuzione delle ore di lavoro straordinario valgono le maggiorazioni sottoindicate riferite alla paga base oraria:

- |  |     |
|--|-----|
| a) lavoro diurno straordinario           | 15% |
| b) lavoro notturno straordinario         | 30% |
| c) lavoro festivo diurno straordinario   | 30% |
| d) lavoro festivo notturno straordinario | 50% |

Per lavoro notturno si intende quello prestato dalle 22.00 alle 6.00. Si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività non domenicali o nelle giornate programmate come riposo settimanale, ovviamente per le prestazioni non a turno. Compatibilmente con le esigenze di servizio è privilegiata la possibilità di effettuare pari ore di riposo compensativo, senza maggiorazione.

#### ART. 15 - LAVORO NOTTURNO ORDINARIO

Per lavoro notturno si intende quello prestato dalle 22.00 alle 6.00. Per tale lavoro è prevista un'indennità di lire 20.000 per prestazioni oltre le 4 ore e fino alle 8 ore per notte, lire 10.000.= per prestazioni oltre le due ore e fino alle 4 ore per notte, lo stesso importo (lire 10.000.=) viene liquidato per la reperibilità notturna se questa è prevista nel turno di servizio. Fino alle due ore per notte non è dovuta l'indennità di cui al presente articolo. L'indennità notturna non è dovuta ai lavoratori che usufruiscono della indennità di cui all'art. 16 (indennità di turno).

#### ART. 16 - INDENNITA' DI TURNO

Al socio lavoratore inserito in servizi funzionanti su turni ruotanti con continuità nell'arco delle 24 ore, viene corrisposta una indennità di turno pari al 10% della paga oraria lorda per coloro che effettuano anche notti. Qualora il turno si sviluppi solo in orario diurno la maggiorazione prevista è del 5% su tutte le ore lavorate.

#### ART. 17 - FESTIVITA'

Tutti i soci lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività:

- 1) Capodanno
- 2) Epifania
- 3) Anniversario della liberazione
- 4) Lunedì di Pasqua
- 5) Festa del Lavoro
- 6) Assunzione della Madonna
- 7) Ognissanti
- 8) Immacolata Concezione
- 9) S. Natale
- 10) S. Stefano
- 11) S. Patrono

In occasione delle suddette festività decorre a favore del socio lavoratore la normale retribuzione senza nessuna maggiorazione. Nel caso in cui una delle festività sopra indicate cada nel giorno di turno normale del socio lavoratore, in aggiunta alla normale retribuzione viene corrisposto un ulteriore importo pari alla retribuzione normale di fatto giornaliera, senza nessun'altra maggiorazione.

#### ART. 18 - FERIE E PERMESSI

Tutti i soci lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie e permessi di 30 gg. lavorativi per anno, comunque calcolati su di una settimana di 6 gg., il monte ore da retribuire è pari al 10,90 % del totale delle ore effettivamente lavorate (si considerano solo quelle rientranti nelle 38 ore settimanali). L'epoca delle ferie dovrà essere goduta, relativa a 15 gg., dal 01.06 al 30.09, previo esame ed autorizzazione aziendale, le rimanenti in qualunque altro momento dell'anno, sempre previa autorizzazione.

Cooperativa Promozione Lavoro a r.l.

Comunque le ferie maturate devono essere godute entro il mese di aprile dell'anno successivo, altrimenti verranno liquidate d'ufficio con normale retribuzione.

#### ART. 19 - CONGEDO MATRIMONIALE

Il socio lavoratore, non in prova, in occasione del matrimonio ha diritto ad un permesso, non retribuito per la quota aziendale, della durata di 15 giorni consecutivi di calendario, decorrenti dal primo giorno lavorativo immediatamente successivo al matrimonio stesso, se la cerimonia avviene in giornata non lavorativa, ovvero dal giorno stesso del matrimonio se questo avviene in giornata feriale.

#### ART. 20 - TUTELA DELLA MATERNITA'

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge, comunque verrà corrisposto solo la quota di competenza degli enti previdenziali.

#### ART. 21 - CHIAMATA ALLE ARMI

Il socio lavoratore, chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva, ha diritto alla conservazione del posto ai soli fini del T.F.R. e degli scatti di anzianità.

#### ART. 22 - DONAZIONE SANGUE

Il socio lavoratore donatore di sangue ha diritto al permesso non retribuito, per quanto concerne la quota non aziendale.

#### ART. 23 - ASPETTATIVA NON RETRIBUITA

Al socio lavoratore con anzianità di servizio non inferiore a due anni che ne faccia richiesta può essere, per gravi o comprovate necessità personali e per causa di malattia di familiari, verrà concessa una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto, per un periodo massimo di mesi 6 (sei) e nella misura massima del 3% del totale dei soci lavoratori. Il socio lavoratore che entro 5 (cinque) giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenta per riprendere servizio è considerato dimissionario. La Cooperativa, qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il socio lavoratore a riprendere servizio nei termini di 5 (cinque) giorni.

#### ART. 24 - MALATTIA

L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata dall'azienda al più presto e comunque entro 1 ora prevista per l'inizio della presenza al lavoro, salvo il caso di accertato impedimento; inoltre il socio lavoratore deve inviare alla Cooperativa stessa entro due giorni dall'inizio dell'assenza idonea certificazione sanitaria attestante l'incapacità lavorativa; debita copia deve essere inviata anche all'INPS nei termini stabiliti dalla legge riportando adeguatamente i dati anagrafici della Cooperativa. La conservazione del posto si ha per 8 mesi nell'arco dell'ultimo triennio. Oltre i limiti di cui sopra la Cooperativa potrà effettuare la risoluzione del rapporto, rimanendo salvo in ogni caso al socio lavoratore il diritto al T.F.R. I limiti di cui sopra potranno essere raggiunti per assenze di malattia o di infortunio non sul lavoro anche se fatti in più riprese.

In presenza di malattia o di infortunio non sul lavoro, al socio lavoratore non in prova, sarà corrisposto il trattamento assistenziale ad integrazione dell'indennità di malattia a carico degli enti competenti, fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione fino al 180° giorno.

Le ore di assenza per malattia o infortunio non concorrono al conteggio delle ferie e tredicesima mensilità

#### ART. 25 - INFORTUNIO SUL LAVORO

In presenza di infortunio sul lavoro saranno conservati il posto e l'anzianità a tutti gli effetti contrattuali fino alla guarigione clinica documentata dalla necessaria certificazione sanitaria definitiva e rilasciata dall'istituto assicuratore.

L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l'azienda possa prestare immediatamente soccorso ed effettuare le denunce di legge. Il socio lavoratore è inoltre tenuto a consegnare, nel più breve tempo possibile, la certificazione sanitaria rilasciata dall'ente competente.

Al socio lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul lavoro, a partire dal 1° giorno di assenza e fino al 180° giorno un trattamento assistenziale ad integrazione di quanto corrisposto dall'istituto assicuratore fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione.

La corresponsione dell'integrazione è subordinata al riconoscimento dell'infortunio da parte dell'ente assicuratore.

#### ART. 26 - RETRIBUZIONE

Per determinare i singoli elementi del trattamento economico globale assunti a base di calcolo, si divide l'importo mensile degli elementi stessi per 165:

- LIVELLO 1	L.	1.649.200.=	L./ora	9.995
- LIVELLO 2	L.	1.664.400.=	L./ora	10.087
- LIVELLO 3	L.	1.741.900.=	L./ora	10.557
- LIVELLO 4	L.	1.873.400.=	L./ora	11.354
- LIVELLO 5	L.	1.986.500.=	L./ora	12.039
- LIVELLO 6	L.	2.095.500.=	L./ora	12.700
- LIVELLO 7	L.	2.230.700.=	L./ora	13.519
- LIVELLO 8	L.	2.407.700.=	L./ora	14.745
- LIVELLO 9	L.	2.659.300.=	L./ora	16.964
- LIVELLO 10	L.	3.037.000.=	L./ora	18.400

Nei casi di servizi residenziali continuativi ai soci lavoratori cui è richiesta la residenza nella struttura, oltre alla normale retribuzione, verrà riconosciuta un'indennità fissa mensile di L. 150.000.=, tale indennità non concorre a formare la 13<sup>a</sup> mensilità, né il T.F.R..-

#### ART. 27 - INDENNITA' PROFESSIONALI SANITARIE

Al personale inquadrato nei seguenti profili professionali di carattere sanitario saranno corrisposte le rispettive indennità mensili lorde ragguagliate a 165 ore, retribuite con le ore normali fino alle 38 ore settimanali:

- infermiere generico	L.	99.000.=	L./ora	600
- infermiere profess./terapista riab.	L.	198.000.=	L./ora	1.200
- medico con esperienza (liv. 8)	L.	396.000.=	L./ora	2.400

tali indennità non concorrono a formare la 13<sup>a</sup> mensilità, né il T.F.R..-

#### ART. 28 - TREDICESIMA MENSILITA'

In coincidenza della corresponsione della retribuzione del mese di dicembre di ogni anno la Cooperativa corrisponderà al personale un importo pari al 9,55% delle ore effettivamente lavorate (solo quelle rientranti nelle 38 ore settimanali) nel corso dell'anno.

#### ART. 29 - SCATTI DI ANZIANITA'

A decorrere dalla data di assunzione, per ogni triennio di anzianità presso la stessa azienda, il socio lavoratore ha diritto ad uno scatto biennale per un massimo di tre scatti, secondo valori mensili, ragguagliati a 165 ore/mese, sotto indicati per ciascun livello:

- LIVELLO 1	L.	33.825.=	L./ora	205
- LIVELLO 2	L.	38.775.=	L./ora	235
- LIVELLO 3	L.	47.025.=	L./ora	285
- LIVELLO 4	L.	54.450.=	L./ora	330
- LIVELLO 5	L.	60.225.=	L./ora	365

Cooperativa Promozione Lavoro a r.l.

- LIVELLO 6	L.	67.650.=	L./ora	410
- LIVELLO 7	L.	77.550.=	L./ora	470
- LIVELLO 8	L.	91.575.=	L./ora	555
- LIVELLO 9	L.	115.500.=	L./ora	700

Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

#### ART. 30 - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

La retribuzione verrà corrisposta al socio lavoratore, dopo il 21° giorno successivo alla fine di ciascun mese, in base alla disponibilità di cassa della Cooperativa, dopo che la stessa ha provveduto al pagamento degli oneri contributivi agli enti previdenziali. Qualsiasi reclamo sulla rispondenza dei dati indicati nella busta paga, deve essere fatto all'atto del pagamento contestualmente al ritiro ed alla firma della stessa.

IL SOCIO PER ACCETTAZIONE

IL PRESIDENTE

---

---